



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro della cultura

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con cui è stata autorizzata la spesa al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico del Paese, nonché il rifinanziamento della stessa disposto con la legge di bilancio 2022;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” e, in particolare, l'articolo 7-bis, comma 2, con il quale è previsto che, “al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente” (c.d. clausola del 40%);

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022) che ha previsto il rifinanziamento del capitolo 7531, P.G. 01, per il periodo 2022-2029 per l'importo di 25 milioni di euro annui;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023;

VISTO, in particolare l'articolo 133 del suddetto decreto legislativo, ai sensi del quale i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati dall'*Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali del decreto medesimo*, fino all'entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro della cultura

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 108, che all'articolo 10, comma 5-sexies, ha previsto per l'annualità 2023 la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della citata legge n. 190 del 2014, di 5 milioni di euro;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) che prevede per il triennio 2023/2025 lo stanziamento delle risorse a valere sul capitolo 7531 "Spese per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico" P.G. 01 così distinte: annualità 2023 € 20.000.000,00; annualità 2024 - € 25.000.000,00; annualità 2025 - € 25.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025";

CONSIDERATA, altresì, la disponibilità delle risorse sul medesimo capitolo 7531 P.G. 01, per l'importo di 25.000.000,00, in termini di residui di stanziamento di provenienza dell'esercizio 2022;

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 2 del 9 gennaio 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2023, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2023 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il D.M. n. 142 del 6 giugno 2023, concernente le linee guida per la programmazione degli interventi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico di cui all'articolo 1, comma 241, della citata legge n.190 del 2014;

SU PROPOSTA del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, afferente alla programmazione degli interventi per "la tutela e la promozione del Patrimonio Culturale e Storico";

AI SENSI delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro della cultura

D E C R E T A

Articolo 1

1 – E' approvato il programma degli interventi di tutela e promozione del patrimonio culturale e storico da finanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 241 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo complessivo di € 95.000.000,00, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come da tabella riportata in *Allegato n.1*), che è parte integrante del presente decreto.

2 – Le risorse destinate agli interventi di cui al precedente comma, pari a € 95.000.000,00 per gli anni dal 2023 al 2025, sono articolate in annualità come da prospetto riportato in *Allegato n.2*), in coerenza con l'ammontare degli investimenti di competenza.

Articolo 2

1 – Gli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono eseguiti direttamente dallo stesso Ministero attraverso le Strutture periferiche o, in caso di esplicita rinuncia di quest'ultime, dall'ente proponente la proposta progettuale ammessa al finanziamento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro
della cultura